

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Aldo Cattaneo
Riccardo Trezzi
Maria Rachele Vigani
dell'Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Tucci
del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO


Lucia Caccia
Alessandro Savietti
del Centro studi Consulenti del
lavoro di Bergamo

Per le tue domande:

compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Per commercio e servizi l'obbligo di dotarsi di Pos

Dal 30 giugno commercianti e professionisti dovranno accettare pagamenti elettronici sopra i 30 euro. Zero sanzioni per chi non lo fa



Dal 30 giugno l'obbligo di dotarsi di Pos per i pagamenti sopra i 30 euro

La novità è di quelle «rivoluzionarie». Ma proprio perché rivoluzionaria, non solo il dubbio è che (come già occorso in passato) sul filo di lana possa cambiare ancora qualcosa, ma già c'è chi paventa il fatto che - visto come al momento è configurata - il tutto possa rivelarsi come «tanto fumo e poco arrosto».

Dal prossimo 30 giugno dovrebbe (il condizionale è dovuto perché c'è già stata una deroga) entrare in vigore l'obbligo per commercianti, professionisti ed artigiani di «accettare pagamenti attraverso carte di debito». Difatto, di dotarsi di Pos: la «macchinetta» per la lettura di bancomat e carte di credito.

La novità, di portata «storica» considerato come la moneta elettronica per molti è diventata una compagna insostituibile in occasione di acquisti e utilizzo di servizi, per altri, invece, è vista come fumo negli occhi in quanto affascinati ancora dal «gusto del contante».

Ebbene, questo obbligo è pre-

visto dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15), che non solo ha deliberato lo spostamento al 30 giugno prossimo (sulla scia di forti proteste avanzate da associazioni e ordini professionali) dell'obbligo che, inizialmente, sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio scorso.

Di fatto, con il prossimo 1 luglio, chi vende prodotti, servizi o effettua prestazioni è tenuto ad accettare pagamenti «con carta» per importi che siano superiori ai 30 euro. Un obbligo, che, come immaginabile, declina praticamente l'obiettivo della norma che punterebbe, così, a dissuadere dall'utilizzo del contante e - in un certo senso - punta a rendere più difficile la vita a chi potrebbe essere portato ad evadere.

Ma alla nobiltà (oltre che alla praticità di chi fa ampio uso della moneta elettronica nelle sue abi-

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e, da oggi, consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

tudini di consumo, che rischia però di cadere nel vano. La norma che impone questa possibilità di pagamento, infatti, non è supportata da alcuni interventi punitivi nel caso in cui non si metta a disposizione lo strumento al consumatore.

In altri termini, decantato il principio, lo stesso non viene declinato nella sua obbligatorietà attraverso un percorso sanzionatorio nel caso in cui la norma non fosse rispettata. Per la serie si predica bene ma si lascia razzolare in libertà senza alcun vincolo. La giustificazione che viene dai più addotta alla mancata previsione di sanzioni sta nell'alto costo da sostenere per attivare la possibilità di pagamento con carta di debito: per dotarsi di un Pos, si parlerebbe infatti di un costo annuo pari a 1.200 euro.

E così se il principio dichiarato è meritorio, la sua operatività prevista per legge è comunque lasciata alla libera volontà dell'operatore. Per buona pace del diritto sancito a favore del cliente. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 144

Quell'alloggio sfitto che produce ancora rifiuti

Questo mese ho ricevuto dal Comune di Bergamo - Area Risorse Finanziarie - una ingiunzione di pagamento di 50 euro con la motivazione Tari anno 2014 per un appartamento di proprietà, sfitto dal 19/05/2014 (su denuncia dell'ex conduttore alla Aprica), con la descrizione «Locali domestici sfitti-periodo 20/05/2014 - 31/12/2014». Da ciò si deduce che l'appartamento, pur essendo sfitto (non abitato) produce rifiuti! Mi piacerebbe sapere chi produce questi rifiuti: Belzebù? Mi auguro che la risposta sia di manzoniana memoria «Questa tassa non s'ha da pagare!». Se il Comune deve comunque fare cassa lo faccia con motivazioni più valide e non tratti i cittadini da sudditi!

— LETTERA FIRMATA

Il regolamento per l'applicazione della Tari del comune di Bergamo, che si rifà alla legislazione Nazionale, definisce limiti e condizioni delle situazioni per le quali sarebbe discriminante far pagare l'imposta, quanto meno in misura piena. Per il suo quesito sono determinanti gli articoli. 5, 15 e 25 del Regolamento. In modo particolare l'articolo 25 così dispone: «Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola quota canone, ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti.» L'importo richiesto dal Comune rispecchia l'applicazione del Regolamento comunale e quindi, l'imposta è dovuta.

RISPOSTA N. 145

Assegni periodici quale trattamento per il coniuge

Vorrei conoscere il trattamento degli assegni periodici corrisposti al coniuge per l'obbligato

al versamento e per il beneficiario.

— LETTERA FIRMATA

Sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziari. Elementi necessari ai fini della deducibilità sono:

- la periodicità dell'assegno: è deducibile solo l'assegno versato in maniera periodica, le somme corrisposte una tantum da un coniuge a favore dell'altro sono invece considerate indeducibili
- il principio di cassa: è deducibile l'assegno solo nell'anno in cui è pagato. Non rientrano tra gli oneri deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti tramite accordi privati. Se il provvedimento del giudice non indica una diversa ripartizione, cioè non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l'assegno periodico si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Le maggiori somme corrisposte al coniuge per l'adeguamento Istat rientrano tra gli oneri deducibili solo se la sentenza prevede un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge.

Il coniuge beneficiario dovrà indicare le somme percepite tra i suoi redditi, costituendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

RISPOSTA N. 146

Ho unito due case. Quale deduzione sarà applicata?

Possiedo due unità immobiliari catastalmente distinte, ma da me unite ed abitate ad abitazione principale della mia famiglia, come viene suddivisa la deduzione?

— LETTERA FIRMATA

In questo caso, essendo presenti due distinte rendite catastali, su una soltanto di queste verrà applicata la deduzione per l'abitazione principale.

